

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/489 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2022

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotramat**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione <sup>(3)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva spirotramat dal 30 aprile 2024 al 31 luglio 2024, delle sostanze attive spinetoram e acido L-ascorbico dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 e della sostanza attiva flubendiamide dal 31 agosto 2024 al 30 novembre 2024. Le proroghe sono state necessarie poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione <sup>(4)</sup> ha anticipato di tre mesi la data di presentazione dei fascicoli a sostegno del rinnovo dell'approvazione. È stato pertanto necessario mantenere la data di presentazione del fascicolo come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>, concedendo nel contempo ai richiedenti il tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.
- (3) Per quanto riguarda il flubendiamide, l'acido L-ascorbico, lo spinetoram e lo spirotramat, non sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima della rispettiva data di scadenza dell'approvazione stabilita nell'allegato del presente regolamento.
- (4) Le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni di tali sostanze scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, *Adoxophyes orana granulovirus*, solfato di alluminio, amisulbrom, *Aureobasidium pullulans* (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, *Bacillus pumilus* QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, *Candida oleophila* di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di sodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotramat, *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazono, valifenalato e fosfiuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

*ALLEGATO*

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- (1) alla riga 60 (Spirotetramat), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2024»;
  - (2) alla riga 66 (Acido L-ascorbico), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»;
  - (3) alla riga 67 (Spinetoram), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024»;
  - (4) alla riga 74 (Flubendiamide), nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024».
-